

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LOCANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17**OGGETTO :**
VENDITA QUOTE PROVANA SPA - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BRUNO MATTIET GIOVANNI	Sindaco	X	
PERUZZO CORNETTO MAURO	Vice Sindaco	X	
CAVORETTO SILVANA	Consigliere	X	
NOASCONE MAURO	Consigliere	X	
TUBEROSA EZIO	Consigliere	X	
BERTOLDO LUCIANO	Consigliere	X	
CAVORETTO ELIO	Consigliere	X	
BRUNO MATTIET LUCA	Consigliere		X
GUGLIELMETTI MAURO	Consigliere	X	
RONDOLETTI MARCO	Consigliere	X	
GIACOLETTO PAPAS SIMONA	Consigliere	X	
Totale		10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signora **MAGLIONE Dott.ssa Tiziana**

Il Signor **BRUNO MATTIET GIOVANNI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: VENDITA QUOTE PROVANA SPA - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- con delibera consiliare n.19 del 30.06.2000 recante *Adesione alla società Provana Spa a prevalente capitale pubblico. Approvazione atti costitutivi e acquisto quota azionaria* il Comune di Locana acquistava un'azione della Provana S.p.A. costituita dal Comune di Leinì e dal Comune di Rivarossa;
- dopo circa un decennio l'Amministrazione manifestava in più sedi la chiara volontà di alienare la partecipazione;
- con nota pervenuta in data 27.09.2013 il Comune di Leinì dichiarava la propria disponibilità ad acquisire la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Locana;
- con D.G.C. n.82 del 6 dicembre 2013 recente *Vendita dell'unica azione posseduta della Provana SpA* l'Amministrazione deliberava la vendita della partecipazione azionaria motivando nei seguenti termini: *tutte le disposizioni emanate in questi ultimi anni impongono agli Enti locali il divieto di costituire società aventi per oggetto beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie istituzionali, né assumere, o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; quindi vi sono le condizioni oggettive di vendere la suddetta azione;*
- il Comune di Leinì con nota (prot.312/2014), lamentando l'asserita incompetenza della giunta in ambito partecipazioni societarie, invitava in ogni caso a meglio precisare la volontà dell'Ente, atteso che, a seguito di aumento di capitale attuato con utilizzo di riserve e contestuale frazionamento delle azioni in circolazione (deliberazione assemblea straordinaria del 29.04.2003), il Comune di Locana risultava titolare di n.5 azioni da 208,00 euro l'una (certificato azionario n.36);
- in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124 è stato emanato il d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. lgs.16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e pertanto può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: *a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016 ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;*
- per effetto dell'art.24 T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto a provvedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – (partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:1) *non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente*

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico; 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.; 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- in data 29 settembre 2017 con D.C.C. n. 29 recante *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute* il Comune, nell'allegato A, in merito alla Provana S.p.A. riferiva che la società era in liquidazione volontaria dal 13.05.2014 e risultava già deliberata la dismissione delle quote, pur non essendo concluso l'iter di cessione, dando atto in ogni caso della conformità alle prescrizioni dell'art.4 del d.lgs. 175/2016 di tutte le partecipazioni dell'Ente;

Ritenuto pertanto opportuno confermare la volontà di dismissione della partecipazione;

Assunto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario a sensi dell'art.49 d.lgs.267/00;

Con voti favorevoli n.10 espressi nei modi di legge su n.10 consiglieri presenti e votanti espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di prendere atto che, come attestato dalla D.C.C. 24/2017 *Revisione straordinaria delle partecipate al 23.09.2016* allegato A, il Comune di Locana detiene l'0,17 % del capitale della società Provana Spa in liquidazione;
2. di approvare la cessione delle quote azionarie della Provana S.p.A. in patrimonio dell'Ente (n.5 azioni di valore nominale pari ad Euro 208,00 ciascuna) al Comune di Leinì per un corrispettivo complessivo di euro 1.040,00;
3. di autorizzare il Sindaco *pro-tempore* a sottoscrivere l'atto di cessione quote azionarie della Provana S.p.A alle condizioni descritte;
4. di disporre la trasmissione alla Provana SpA in liquidazione ed al Comune di Leinì della deliberazione.

Successivamente con voti favorevoli n.10 espressi nei modi di legge su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi ed accertati nelle forme di legge delibera altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

Visto con parere favorevole

Parere di regolarità tecnico e contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr.ssa Maglione Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BRUNO MATTIET GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Art.124 D.Lgs 267/2000

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 32 c.1 della legge 18.06.2009 n. 69), per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Li 08/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Locana, lì 08/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE Dott.ssa Tiziana

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Art.134 D.Lgs 267/2000

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c.1 della legge 18.06.2009 n. 69), per dieci giorni consecutivi.

X Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000

Locana, lì 08/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE Dott.ssa Tiziana
